



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

* * * * *

(Approvato con Deliberazione commissariale n°45/C del 24/05/2007)

I N D I C E

- Art. 1 Principi generali e finalità
- Art. 2 Modalità di gestione e di uso degli impianti sportivi comunali
- Art. 3 Utilizzazione degli impianti sportivi scolastici
- Art. 4 Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti
- Art.5 Disciplina d'uso e tariffe dell'impianto " Arena Beach"
- Art. 6 Istanza di accesso all'uso degli impianti. Ripartizione dei turni e fasce orarie di utenza
- Art. 7 Obblighi a carico degli utenti
- Art. 8 Pubblicità commerciale
- Art. 9 Controlli e verifiche sull'uso degli impianti
- Art.10 Vigilanza
- Art. 11 Penalità, sospensione e revoca
- Art. 12 Disponibilità degli impianti da parte del Comune
- Art. 13 Pubblicità del Regolamento
- Art. 14 Disposizioni varie
- Art. 15 Disposizioni finali

Art. 1
Principi generali e finalità

1. Il Comune di Gaeta interviene per favorire lo sviluppo delle attività ed educazione sportive ed in particolare di quelle concernenti:
 - a. gli individui, di qualsiasi età, privilegiando la formazione di base dei bambini e la pratica sportiva degli adolescenti e della terza età;
 - b. le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico o sensoriale e quelle in situazioni di disagio e di bisogno;
 - c. le realtà locali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello internazionale, nazionale e regionale, contribuendo a promuovere l'immagine del Comune di Gaeta al di fuori del territorio comunale;
 - d. manifestazioni agonistiche di rilevanza nazionale ed internazionale che accrescano il prestigio di Gaeta o che costituiscano un veicolo per la diffusione dell'immagine della città.
2. A tal fine il Comune di Gaeta ritiene indispensabile regolamentare e disciplinare la gestione e l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali:
 - § Campo Sportivo "A. Riciniello "
 - § Campo Sportivo " San Carlo "
 - § Arena Beach - Via Marina di Serapo
3. Gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative ed agonistiche e, in via residuale, per le manifestazioni non sportive di interesse pubblico;
4. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è prioritariamente rivolto a soddisfare gli interessi generali della città.
5. I concessionari degli impianti comunali possono essere: le società sportive, le federazioni sportive, gli enti scolastici, e, in genere, tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, senza scopo di lucro.
6. L'utilizzazione degli impianti sportivi è subordinata ad apposito provvedimento autorizzatorio, rilasciato ai sensi del vigente regolamento.
7. La gestione degli impianti sportivi comunali dipende, in tutti i suoi aspetti, dai competenti organi dell'Amministrazione comunale, mentre le modalità d'uso sono stabilite dal presente regolamento.

Art. 2
Modalità di gestione e di uso degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una autorizzazione amministrativa e/o convenzione, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
3. L'autorizzazione e/o convenzione per l'uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel medesimo atto.
4. In occasione di grandi manifestazioni nazionali o di interesse pubblico locale, anticipatamente programmate, tutti gli impianti sportivi non possono essere destinati allo svolgimento di campionati
5. L'amministrazione, previa apposita deliberazione di Giunta, può affidare in gestione gli impianti mediante stipula di apposita convenzione. Tale convenzione dovrà essere stipulata in favore di associazioni sportive locali, comitati di quartiere o altri organismi pubblici e/o privati.
6. La Giunta comunale può stabilire particolari convenzioni, anche gratuite per l'uso degli impianti da parte di società sportive internazionali iscritte alle rispettive federazioni e delle squadre olimpioniche che frequentano Gaeta.

Art. 3

Utilizzazione degli impianti sportivi da parte degli Istituti scolastici

1. Il Comune o la società concessionaria può stipulare convenzioni con le autorità scolastiche per l'utilizzazione degli impianti sportivi. Tali convenzioni stabiliscono anche: le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, le modalità di accertamento di eventuali danni nonché le modalità del servizio pulizia.
2. Gli Istituti scolastici che utilizzano gli impianti sportivi provvedono, durante l'orario di utilizzo degli stessi, alla custodia, adottando misure idonee alla responsabilizzazione degli studenti, oltre a curare la verifica del corretto utilizzo degli impianti, la manutenzione e la pulizia degli stessi. A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico, dovrà essere inviata all'Ufficio Sport del Comune o al Concessionario dell'impianto, apposita richiesta del Dirigente Scolastico, con indicazione del nominativo del docente responsabile dell'attività sportiva, la classe e l'orario di utilizzo dell'area, nonché la dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Dirigente Scolastico.

Art. 4
Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti
" A. Riciniello " e " San Carlo"

1. Per l'uso degli impianti sportivi, nel limite massimo di due squadre per ogni ora di utilizzo della singola struttura " A. Riciniello " e " San Carlo ", è dovuta la corresponsione di una tariffa oraria da versarsi mensilmente direttamente alla società concessionaria che gestisce la struttura, sia per le ore di allenamento che per quelle di gara, con le seguenti modalità:
 - a) Le Società che hanno almeno 100 tesserati e squadre partecipanti ai campionati organizzati dalla F.I.G.C., del Settore Giovanile e Scolastico, euro 2 (due), I.V.A. esclusa, per ogni ora di utilizzo, per ogni singola squadra.
 - b) Le Società, prive dei requisiti di cui alla lettera " A ", che partecipano ad altri campionati organizzati dalla F.I.G.C., euro 1(uno), iva esclusa, per ogni singolo atleta specificato nella richiesta di utilizzo dell'impianto, per ogni ora di utilizzo.
 - c) Le Società Sportive che svolgono attività conformi alla destinazione d'uso delle specifiche attrezzature dell'impianto utilizzeranno lo stesso ai prezzi in vigore per le società di calcio.
2. Per l'uso sportivo delle strutture in relazione ad eventi che impegnano gli impianti su un arco orario giornaliero e/o ultra giornaliero per un periodo massimo di 3 giorni al mese, sarà applicata una tariffa pari a €.100,00 giornalieri, quale rimborso forfetario al gestore dell'impianto delle spese per custodia e consumi.
3. Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito per legge.
4. Il Consiglio Comunale, annualmente, definisce, non oltre la data della deliberazione di bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di gestione da finanziare con le tariffe.
5. Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento delle tariffe d'uso.
6. Le società sportive dovranno versare un deposito cauzionale infruttifero, da versarsi anticipatamente presso la tesoreria Comunale di €.250,00;
7. Alle manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza non si applica alcuna tariffa.
8. L'Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta, sentita la commissione consiliare sport, può stabilire di concedere gratuitamente

l'uso degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro o aventi rilevanza nazionale e/o internazionale.

9. Per manifestazioni o attività non rientranti nelle previsioni del presente Regolamento, verranno stipulate apposite convenzioni da approvarsi con Delibera di Giunta.

Art. 5

Disciplina d'uso e tariffe dell'impianto " Arena Beach"

1. Coloro che intendono utilizzare l'Arena Beach per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare apposita istanza al Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento. Nella istanza devono essere indicati, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo.
2. I soggetti di cui al comma 1 dovranno provvedere inoltre ad allestire lo spazio con bagni chimici e gazebo da destinare a spogliatoi e al potenziamento Enel per l'illuminazione del campo.
3. Le tariffe saranno le seguenti:
 - § per lo svolgimento di tornei, €.4,00 (quattro) ad ora;
 - § per manifestazioni sportive ed extrasportive €.100,00 (cento) per tutta la durata dell'evento.

Art. 6

Istanza di accesso all'uso degli impianti. Ripartizione dei turni e fasce orarie

1. Le società e le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, i gruppi sportivi amatoriali e gli altri soggetti, che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali, devono presentare apposita istanza annuale, entro il 10 luglio di ciascun anno, previo ritiro presso l'Ufficio Sport del Comune di Gaeta del modello predisposto dal Comune (Allegato B).
2. Gli orari verranno distribuiti in base a criteri che disciplinano il sistema per la ripartizione delle ore alle società sportive come da allegato A.
3. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare apposita istanza al Comune almeno 45 giorni prima della data di inizio dell'attività. Nella istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni altro

elemento utile ai fini di una corretta valutazione della condizione per il rilascio della concessione d'uso.

4. La richiesta di utilizzo degli impianti sportivi pervenuta successivamente alla assegnazione annuale, sarà accolta compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
5. La ripartizione degli spazi per le attività sportive svolte dai soggetti è disciplinata dal responsabile del settore sport previo il parere del concessionario della struttura, sulla base del punteggio attribuito ai singoli soggetti richiedenti e della capienza degli impianti e tenendo delle oggettive condizioni di utile fruibilità della struttura.
6. Le Fasce orarie di utilizzo dell'impianto "A. Riciniello" sono le seguenti:
 - § dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 - Squadre di società cittadine con caratteristiche di cui all'art.4 comma 1 art. lettera a) che militano nel campionato più elevato;
 - § dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 - Squadre di società partecipanti ai campionati organizzati dal settore Giovanile Scolastico;
 - § dal lunedì al venerdì dalle ore 21:00 alle ore 23:00 - Squadre partecipanti ad altri campionati organizzati dalla F.I.G.C..
 - § Gli istituti scolastici, i singoli cittadini e i singoli atleti delle Società non assegnatrici di ore possono utilizzare il campo sportivo A. Riciniello nelle seguenti fasce orarie:
 - § dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:00 previa autorizzazione del Dirigente del Settore "Pubblica Istruzione".
7. Nel corso di manifestazioni sportive ufficiali l'impianto non può essere utilizzato dagli istituti Scolastici, dai singoli atleti e cittadini.
8. Le Fasce orarie di utilizzo del Campo San Carlo sono le seguenti:
 - § fascia pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 18:00 riservate esclusivamente alle squadre di settore giovanile;
 - § dalle 18:00 alle ore 22:00 riservato alle Società partecipanti ai campionati juniores e di I° II° e III° categoria;
 - § Per non più di due giorni a settimana e i giorni festivi e prefestivi, non utilizzati per gare ufficiali, il Campo sportivo San Carlo verrà utilizzato per eventi organizzati dal Comitato di Quartiere.

Art.7

Obblighi a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata.

2. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare nei locali degli impianti attrezzature, indumenti ed oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
3. Il Comune ed il personale addetto alla custodia, ove esista, non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
4. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
5. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico agli spogliatoi ed al campo di gioco. È consentito l'accesso agli spogliatoi ed al campo di gioco soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.
6. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
7. Per le attività e le manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura ed alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, possibilmente, sotto il controllo del personale comunale, rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività.
8. Gli utenti sono tenuti, ad informare e richiedere la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico.
9. Il concessionario si obbliga all'uso dell'impianto, comprese le aree di pertinenza, con le necessarie precauzioni e cautele onde prevenire ed evitare danni a cose e persone delle quali risponderà direttamente, sollevando il Comune da ogni responsabilità, anche attraverso il versamento di apposita cauzione, la stipula di idonea polizza o l'esibizione di fidejussione.

Art. 8
Pubblicità commerciale

1. È consentita la pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, e audiovisiva.
2. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti a scopi pubblicitari, è stabilita con apposito atto deliberativo del competente organo comunale.

Art. 9

Controlli e verifiche sull'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri dipendenti incaricati dagli uffici competenti. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive.
2. I predetti dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art.10

Vigilanza

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico Regionale in materia di sport, Legge Regionale 15 del 2002, il Comune esercita attività di vigilanza e l'applicazione delle relative sanzioni ai sensi della Legge Regionale 14 del 1999 e successive modifiche.

Art. 11

Penalità, sospensione e revoca

1. In caso di inosservanza, degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto in sede di autorizzazione alla relativa utilizzazione degli impianti, il Comune ha facoltà di applicare una penale.
2. In caso di inosservanza o inadempienza, si procederà alla revoca o alla decadenza della predetta autorizzazione, ferma restando l'eventuale applicazione della penale.
3. Le modalità di applicazione, il tipo e la misura della penale saranno determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 12
Disponibilità degli impianti da parte del Comune

1. Il Comune in ogni caso ha facoltà di disporre, pienamente e liberamente, di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.
2. Tale facoltà è esercitata tenuto conto delle situazioni in essere, salvo causa di forza maggiore.

Art. 13
Pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento - oltre alle forme rituali di pubblicità e quelle che il Settore competente riterrà più opportune - sarà affisso anche presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi, allo scopo di consentire una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute.

Art.14
Disposizioni varie: Iscrizione Campionati

1. Il Nulla Osta previsto per l'iscrizione ai campionati organizzati dalla F.I.G.C. verrà rilasciato dal Dirigente del Settore Sport, previo parere della Società Concessionaria, in base ai seguenti criteri:
 - a) Il Nulla Osta è concedibile per massimo 10 squadre che giocano gare ufficiali al Campo "Riciniello";
 - b) Le squadre che possono utilizzare il Campo di calcio San Carlo per le gare ufficiali sono quelle rientranti nel certificato di omologazione della struttura da parte della F.I.G.C..

Art. 15
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, l'Amministrazione farà riferimento al Testo Unico regionale in materia di sport, Legge regionale n° 15 del 2002 e ad ogni altra norma applicabile.
2. Si intendono abrogate le norme regolamentari preesistenti in contrasto con la presente disciplina.
3. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° luglio 2007.